



**MITTEL S.p.A.**

**Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7**

**Capitale sociale € 66.000.000 i.v.**

**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154**

**R.E.A. di Milano n. 52219 – Iscritta all'UIC al n. 10576**

**Assemblea degli Azionisti**

28 gennaio 2008 (1° convocazione)

12 febbraio 2008 (2° convocazione)

**Indice**

Convocazione di Assemblea Ordinaria	pag. 3
Relazione annuale sulla "Corporate governance" e Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A.	pag. 5
Proposte del Consiglio di Amministrazione	pag. 44
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria	pag. 45

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

### Avviso di Convocazione

*(pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2007)*

---

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno il 28 gennaio 2008 alle ore 11,00 presso la sede legale in Milano – Piazza A. Diaz n. 7 - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 12 febbraio 2008 in Milano - presso la sala assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 alle ore 17,00 per deliberare sul seguente:

#### ordine del giorno

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2007 e deliberazioni conseguenti.
2. Nomina di Amministratori, previa determinazione del numero degli stessi.
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

Ai sensi di legge e di statuto per l'intervento in assemblea deve pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario.

Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti relativi a dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto sociale i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui all'articolo 15 dello statuto sociale è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ai sensi dell'art. 15, penultimo comma dello statuto sociale l'Assemblea provvederà alla nomina degli Amministratori di cui al punto 2) con le maggioranze di legge senza voto di lista.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 13 dicembre 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Avv. Giovanni Bazoli )

## **Relazione sul sistema di Corporate Governance ai sensi della sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.**

### **Premessa**

La presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della società il 13 dicembre 2007, è stata redatta secondo le "Linee Guida" predisposte da Borsa Italiana nel febbraio 2003 e la "Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance" pubblicata nel febbraio 2004 da Assonime e da Emittenti Titoli S.p.A..

Nel mese di marzo 2006 Borsa Italiana ha emanato un nuovo "modello" di codice di autodisciplina, invitando gli emittenti ad applicare le disposizioni in esso contenute a partire dall'esercizio iniziato nel 2006.

Il nuovo modello di Codice di Autodisciplina integra le disposizioni legislative con principi di best practice riconosciuti a livello internazionale e fornisce indicazioni più dettagliate riguardo la composizione, l'elezione, i compiti ed i requisiti di indipendenza degli Amministratori, nonché sul coordinamento di tutti gli organi coinvolti nella gestione dell'attività sociale.

Come anticipato nella relazione sulla Corporate Governance del 21 dicembre 2006, Mittel ha adottato il nuovo "Codice di autodisciplina" (il Codice) nel corso dell'esercizio 2006/2007 (delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2007). Il nuovo codice di autodisciplina Mittel si basa sulle nuove previsioni contenute nel testo approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, salvo alcune eccezioni di cui si dirà in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 dicembre scorso ha provveduto ad attuare i nuovi principi di best practice di immediata applicazione quali, ad esempio, la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori sulla base dei nuovi requisiti: le risultanze di tale valutazione sono contenute nella parte applicativa della presente relazione e vengono riportate nel fascicolo di bilancio. E' stato individuato nella figura del Direttore Generale (che ricopre anche la carica di Amministratore della società) l'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, ha integrato le competenze attribuite al Comitato per la Remunerazione ed al Comitato per il Controllo Interno, al fine di allinearle con quanto previsto dal nuovo Codice ed ha individuato nella figura del Direttore Generale il soggetto responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti.

Inoltre, in applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Codice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame, in occasione di una prossima riunione i "principi di comportamento per operazioni con parti correlate", ampliando ed elaborando la procedura già esistente sull'argomento per meglio allinearla al disposto del nuovo codice.

Nel corso dell'esercizio 2006/2007 Consiglio di Amministrazione, usufruendo della facoltà conferitagli dall'art. 12 dello statuto, ha provveduto ad adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni legislative introdotte dapprima con la legge 28/12/2005 n. 262 "legge per la tutela del risparmio", come modificata dal D.Lgs. 20/12/2006 n. 303. Le disposizioni legislative sopra citate hanno introdotto importanti innovazioni al D.Lgs.

24/2/1998 n. 58 (TUF), ed hanno richiesto un'ampia attività regolamentare da parte della Consob che ha portato, nel maggio del 2007, alla modifica del Regolamento Emittenti (delibera 11971/99).

Le più significative modifiche apportate allo statuto sociale riguardano:

- art. 5: gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente; un numero di Amministratori corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4;
- art. 9: l'istituzione della figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" e la conseguente nomina dello stesso
- art. 15: la previsione del voto di lista per la nomina degli Amministratori e la determinazione della soglia percentuale minima per la presentazione delle liste;
- art. 26: il possesso, da parte dei Sindaci, dei requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- art. 26: l'attribuzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale al sindaco eletto dalla minoranza.

Il sistema di corporate governance di cui Mittel S.p.A. si è dotata nel corso degli anni si basa dunque sui seguenti documenti fondamentali:

- statuto sociale
- codice di autodisciplina
- procedura internal dealing
- procedura per il trattamento delle informazioni riservate
- procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate
- principi di comportamento per operazioni con parti correlate
- modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 relativo al settore immobiliare

Nell'esposizione che segue sono illustrate e commentate le disposizioni del "Codice di Autodisciplina Mittel" nella nuova versione adottata dalla società. Va tenuto peraltro presente che, come sopra accennato, il nuovo codice è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2007. Nella presente relazione vengono pertanto descritte le caratteristiche salienti del sistema di Corporate Governance della Società ed il concreto funzionamento delle sue diverse componenti nel corso dell'esercizio 2006/2007 e vengono illustrate le attività già poste in essere, poichè suscettibili di immediata applicazione, o programmate per assicurare la compliance alle raccomandazioni del nuovo Codice.

Come per il passato non si è ritenuto di istituire un Comitato per le nomine, ritenendo tale organismo necessario solo in presenza di assetti proprietari molto diffusi, come peraltro riconosciuto dallo stesso Comitato per la Corporate Governance; la società ha ritenuto di non dotarsi di un regolamento assembleare

poichè il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento e la validità delle deleghe, per accertare se l'Assemblea è validamente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni, il tutto secondo quanto previsto nello statuto sociale.

Il Consiglio non si è ancora espresso in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti il Consiglio di Amministrazione possano assumere in altre società quotate, finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni, compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore come previsto dall'art. 1C3 del modello di codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance. La materia è stata regolamentata dalla Consob solo per quanto riguarda i componenti gli organi di controllo mediante l'introduzione degli articoli da 144 duodecies a 144 quinquiesdecies nel Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione si riserva pertanto di esprimere il proprio orientamento in merito solo allorquando Consob avrà emanato il proprio regolamento anche riguardo i componenti l'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di annoverare fra i propri compiti la valutazione annuale sulla propria dimensione (peraltro molto vicina al numero massimo dei membri eleggibili a termini di statuto). Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, la stessa è tale da veder rappresentati tutti i principali azionisti e di avere un corretto rapporto fra Amministratori Esecutivi, non Esecutivi ed Indipendenti. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è comprovato dalla frequenza delle riunioni in ogni esercizio e dalla alta percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni stesse; inoltre le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono caratterizzate da un'ampia e costruttiva partecipazione alla discussione da parte di tutti i componenti.

I Comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione si riuniscono secondo le previsioni del Codice di Autodisciplina.

Sino ad oggi, il Consiglio di Amministrazione non ha ravvisato la necessità di affiancare ai Consiglieri altre figure professionali, non sussistendone la necessità.

Il Consiglio di Amministrazione è, peraltro, sempre attento e disponibile ad adeguare il Codice di Autodisciplina della società a nuove e diverse esigenze, sia interne, sia derivanti da un mutato contesto normativo.

Fra i requisiti in base ai quali viene effettuata la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non includere la permanenza in carica del soggetto per più di nove anni negli ultimi dodici, ciò poichè: la statura dei soggetti considerati, il modesto emolumento percepito e l'assenza, anche nei pregressi anni di carica, di interessi e di rapporti con la società, sono elementi sufficienti che consentono di far ritenere integra la loro capacità di giudizio autonomo e non condizionato.

Ai sensi dell'art. 1.5 del Codice, il Consiglio di Amministrazione riferirà all'assemblea degli azionisti in merito ad eventuali criticità – laddove esistenti – legate alla preventiva deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

## **Struttura di Governance statutaria della società**

### **1. Organizzazione della società**

Il modello di organizzazione e controllo della società è quello ordinario (modello tradizionale) articolato in un Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale e nel Revisore Contabile.

#### **1.1 Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 11 membri anche non soci (art. 5 statuto sociale).

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili (art. 6 statuto sociale).

Lo statuto sociale vigente disciplina la nomina del Consiglio di Amministrazione che deve avvenire sulla base di liste presentate dai soci (secondo le modalità in prosieguo specificate), nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e sono soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Il diritto di presentare le liste spetta soltanto ai soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, debbono essere depositati:

- (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
- (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con



l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale. Con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 12 febbraio 2004 sono state attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti ulteriori competenze:

- la delibera di fusione e di scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, c.c.;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza trimestrale, conformemente al disposto di legge e di statuto. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi.

## **2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 9 dello statuto è stato integrato con il seguente ulteriore comma:

“Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo”.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 giugno scorso, ha provveduto, previo parere del Collegio Sindacale, a nominare il dr. Pietro Santicoli, Direttore Amministrativo di Gruppo, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ad accertarne i requisiti di onorabilità e professionalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

## **3. Assemblea**

### 3.1 Funzionamento dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea, la quale può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario

L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. Quando la legge non dispone diversamente esse, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei soci astenuti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 15).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura. Per tali operazioni egli può avvalersi dell'ausilio di una o più persone da lui stesso designate anche non assunti le funzioni di scrutatore. Il Presidente ha inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto nel presente Statuto. La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un notaio, verbali che sono trascritti in apposito libro a norma di legge. Le relative copie ed estratti dei verbali

stessi, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che è in carica al momento della loro produzione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.

#### **4. Collegio Sindacale**

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito l'art. 26 dello statuto sociale, così come modificato nel corso dell'esercizio 2006/2007 per adeguarlo alle norme vigenti:

“Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a' sensi di legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme le ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della

candidatura, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del collegio Sindacale ed uno supplente.

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabile in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, se nominato, il segretario.

Il controllo contabile è effettuato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 58/98.

## **5. Composizione del capitale azionario**

Il capitale sociale ammonta a € 66.000.000, diviso in n. 66.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna.

Per quanto a conoscenza della società, non esiste alcun soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, né risultano esistere patti parasociali sulla società.

Ai sensi dell'art. 2497 del codice civile nessuna società o ente esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Mittel S.p.A.

## **Informazioni sull'attuazione delle previsioni del codice di autodisciplina**

### **1. Consiglio di Amministrazione**

#### **1.1 Il ruolo del Consiglio di Amministrazione**

La centralità del ruolo svolto dal Consiglio di amministrazione è ribadita anche nella nuova versione del Codice di Autodisciplina. In attuazione a quanto stabilito dal Codice, il Consiglio:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della società stessa e la struttura del Gruppo medesimo;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato, al Comitato Esecutivo (ove istituiti) e al Direttore Generale, definendone i limiti e le modalità di esercizio e la periodicità, almeno trimestrale, con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo (ove istituito), dall'Amministratore Delegato (ove nominato) o dal Direttore Generale e dal Comitato per il controllo interno nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina e approva preventivamente le operazioni della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

g) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo (ove istituito), tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

### 1.2 La nomina degli Amministratori

Come già accennato in premessa, il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto alla costituzione di un Comitato per le proposte di nomina, poiché la composizione dell'azionariato di Mittel S.p.A. non è tale da giustificare la presenza e ritenendo tale organismo necessario solo in presenza di assetti proprietari molto diffusi, come peraltro riconosciuto dallo stesso Comitato per la Corporate Governance.

Il Codice, nella sua nuova versione, prevede che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente che garantisca, fra l'altro, adeguata e tempestiva informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e richiede che le liste contenenti i nominativi dei candidati vengano depositate presso la sede della società nei termini previsti dallo statuto.

Lo statuto sociale vigente prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori (si veda parte prima punto 1.1) e le forme di pubblicità delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica non è stato eletto sulla base di liste in quanto la nomina (assemblea del 13 febbraio 2006) è antecedente all'introduzione nello statuto sociale della modalità del voto di lista per la nomina degli amministratori.

Come già accennato in premessa, lo statuto sociale prevede che tutti gli Amministratori debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 (art. 5).

Lo statuto non prevede limiti alla rieleggibilità degli Amministratori.

### 1.3 Eventi rilevanti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2006/2007 nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

In data 8 novembre 2007 il dr. Guido de Vivo ha lasciato la Direzione Generale di Mittel S.p.A. e la carica di Amministratore della Capogruppo, dopo oltre 18 anni alla guida del Gruppo Mittel.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale nuovo Direttore Generale il dr. Giovanni Gorno Tempini ed ha cooptato il dr. Gorno Tempini il quale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. resterà in carica sino alla prossima assemblea (in sostituzione del dr. Arnaldo Borghesi dimessosi in data 20/3/2007).

Il Consiglio ha ritenuto di non procedere alla cooptazione di un amministratore in sostituzione del dr. Guido de Vivo, rinviando ogni decisione in merito alla prossima assemblea.

### 1.4 La composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è, pertanto, composto dai Signori:

Prof. Giovanni Bazoli	Presidente
Ing. Romain C. Zaleski	Vice Presidente
Dr. Giovanni Gorno Tempini	Consigliere e Direttore Generale
Dr. Giorgio Franceschi	Consigliere
Cav. lav. Mario Marangoni	Consigliere
Ing. Giambattista Montini	Consigliere
Ing. Gianpietro Palazzani	Consigliere
Ing. Giampiero Pesenti	Consigliere
Comm. Mauro Stefana	Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea degli azionisti del 13 febbraio 2006, rimarrà in carica sino all'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 30 settembre 2008.

Degli amministratori attualmente in carica, due, in quanto muniti di deleghe, devono intendersi esecutivi ai sensi dell'art. 2.1 del Codice: il Vice Presidente ing. Romain Camille Zaleski e l'Amministratore e Direttore Generale dr. Giovanni Gorno Tempini; va altresì annoverato fra gli Amministratori Esecutivi, secondo quanto previsto dal nuovo Codice, anche l'ing. Gianpietro Palazzani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata Mittel Investimenti immobiliari S.r.l., capogruppo del settore immobiliare.

Gli amministratori non esecutivi, ai sensi dell'art. 2.2 del Codice sono sei:

Prof. Avv. Giovanni Bazoli, Dr. Giorgio Franceschi, Cav. Lav. Mario Marangoni, Ing. Giambattista Montini, Ing. Giampiero Pesenti, Comm. Mauro Stefana.

Tra gli Amministratori non esecutivi due di essi sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 (dr. Giorgio Franceschi e comm. Mauro Stefana) e due sono indipendenti anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina della società (ing. Giambattista Montini e comm. Mauro Stefana).

Ai sensi dell'art. 3.2 del Codice il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, nella riunione del 13 dicembre 2007 ha valutato, secondo i criteri stabiliti dal Codice stesso, l'indipendenza degli Amministratori. Esito di tale valutazione viene riportato in apertura del fascicolo di bilancio, nella pagina relativa agli organi sociali.

Gli Amministratori Indipendenti si riuniranno nel corso del corrente esercizio, come previsto dall'art. 3.6 del Codice.

In calce alla presente relazione è riportato l'elenco delle cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte da ciascun Consigliere in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio non si è ancora espresso in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti il Consiglio di Amministrazione possano assumere in altre società quotate, finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni, compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore come previsto dall'art. 1C3 del modello di codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance. La materia è stata regolamentata dalla Consob solo per quanto riguarda i componenti gli organi di controllo mediante l'introduzione degli articoli da 144 duodecies a 144

quinquiesdecies nel Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione si riserva pertanto di esprimere il proprio orientamento in merito solo allorché Consob avrà emanato il proprio regolamento anche riguardo i componenti l'organo amministrativo.

#### 1.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione

Lo statuto sociale (art. 11) prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con frequenza almeno trimestrale.

In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni emanate da Borsa Italiana, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale viene reso noto al mercato il calendario degli eventi societari di maggior rilievo (vale a dire le riunioni consiliari e le assemblee degli azionisti) previste per il successivo esercizio. Ogni eventuale modifica viene comunicata al mercato.

Mittel S.p.A. ha diffuso nell'ottobre 2007 un calendario che prevede n. 4 riunioni del Consiglio di Amministrazione e conferma l'anticipo, anche per il corrente esercizio, della pubblicazione della documentazione di bilancio e della relazione semestrale, usufruendo dell'esonero dalla redazione della quarta relazione trimestrale (30.9.2007) e della seconda relazione trimestrale (31.3.2008).

Nel corso dell'esercizio 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007 il Consiglio di amministrazione si è riunito n. 8 volte; la percentuale complessiva di partecipazione degli amministratori alle riunioni è stata pari all'87.5%. Alle prime 4 riunioni hanno partecipato tre amministratori indipendenti. Dopo le dimissioni del dr. Borghesi gli amministratori indipendenti si sono ridotti a due: i due amministratori indipendenti hanno partecipato a tutte le riunioni, fatta eccezione per una riunione ove era presente un solo amministratore indipendente.

Nell'esercizio in corso (1.10.2007– 30.9.2008) si sono tenute tre riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne sono previste almeno altre 4.

Fatti salvi i casi di necessità, urgenza o ragioni di riservatezza, il Presidente si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, elementi informativi utili a consentire un'efficace partecipazione ai lavori dell'organo collegiale relativamente alle deliberazioni di particolare rilievo.

#### 1.6 Remunerazione degli Amministratori

La remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (ove nominato) e del Direttore Generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nella determinazione della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche può essere previsto che una parte di questa sia variabile in funzione dei risultati economici conseguiti dalla società e/o del raggiungimento di obiettivi specifici, preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso dei dirigenti sopra indicati, dall'Amministratore Delegato (ove nominato) o dal Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione.

Per le informazioni sui compensi percepiti dagli Amministratori si rinvia all'apposita tabella inserita nel progetto di bilancio al 30.9.2007.



In conformità a quanto disposto dall'art. 7.4 del Codice la remunerazione degli amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici conseguiti dalla società e gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di stock option.

### 1.7 Deleghe e poteri

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 marzo 2006 ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. Avv. Giovanni Bazoli al quale non sono state conferite deleghe gestionali.

Il Consiglio predetto ha nominato Vice Presidenti il dr. Pier Luigi Bonazza (successivamente dimessosi) e l'ing. Romain C. Zaleski ed ha dato mandato al Vice Presidente ing. Romain C. Zaleski di studiare e proporre i futuri sviluppi strategici della società.).

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di nominare né un Comitato Esecutivo né un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'8/11/2007 ha nominato Direttore Generale il dr. Giovanni Gorno Tempini, in sostituzione del dr. Guido de Vivo; al nuovo Direttore Generale è delegata la gestione operativa della società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale - in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione - ad eccezione degli atti di disposizione riguardanti le partecipazioni in società controllate e collegate ed i beni immobili.

Anche nel corso dell'esercizio 2006 – 2007, come nel passato, il Direttore Generale uscente si è avvalso dei poteri conferitigli solo per la gestione dell'attività sociale, in ordine alla quale il Consiglio di Amministrazione è stato periodicamente informato.

### 1.8 Informazioni al Consiglio di Amministrazione

Conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha sempre riferito al Collegio Sindacale – di trimestre in trimestre - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Il Direttore Generale ha sempre riferito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – di trimestre in trimestre – in merito all'attività svolta sia nell'esercizio delle deleghe a lui attribuite, sia nell'ambito dell'esecuzione di operazioni deliberate dal Consiglio medesimo.

## **2. Comitati**

### 2.1 Comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 dicembre 2000 ha istituito il Comitato per la remunerazione; il Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2007 ha integrato le competenze del Comitato per la remunerazione per allinearle a quanto previsto dal nuovo Codice.

#### a) funzioni

Il Comitato ha il compito di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato (ove nominato), del Direttore Generale e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione del Direttore Generale, per la determinazione dei criteri per la

remunerazione dell'alta direzione della società, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso. Il Comitato valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione, in base alle informazioni fornite dal Direttore Generale e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Il Comitato svolge altresì le funzioni consultive che il Consiglio di Amministrazione ritiene di volta in volta di richiedere sulla materia o su quant'altro connesso.

b) composizione:

il Comitato è composto prevalentemente da amministratori non esecutivi.

Il Comitato per la remunerazione è attualmente composto dai Signori:

- prof. Avv. Giovanni Bazoli      Presidente
- dr. Giorgio Franceschi
- comm. Mauro Stefana

c) funzionamento

il Comitato elegge il proprio presidente, nomina di volta in volta un segretario (anche estraneo al Comitato stesso) e si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato o di chi ne fa le veci.

La convocazione può avvenire senza formalità (anche in forma orale) e necessità di preavviso.

E' ammessa la riunione in audio o teleconferenza.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione.

Nessun Amministratore partecipa alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Delle deliberazioni deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Nel corso dell'esercizio 2006/2007 il Comitato per la remunerazione si è riunito 1 volta. Alla riunione hanno partecipato tutti i componenti.

## 2.2 Comitato per il Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2003 ha istituito il Comitato per il Controllo Interno. Il Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2007 ha integrato le competenze del Comitato per la remunerazione per allinearle a quanto previsto dal nuovo Codice.

a) funzioni:

il compito del Comitato per il Controllo Interno è quello di assistere il Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica periodica ed all'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e all'accertamento che i principali rischi aziendali relativi all'emittente ed alle sue principali controllate siano adeguatamente identificati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa.

Il Comitato per il Controllo Interno individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno; valuta il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e riceve le relazioni periodiche dello stesso; valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato. Il Comitato valuta inoltre le proposte formulate dalle società di revisione

per ottenere l'affidamento dell'incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione stessa, vigilando sull'efficacia del processo di revisione contabile.

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e svolge ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, o altro sindaco da questi designato, e può intervenire il Direttore Generale.

#### b) composizione

Il Comitato per il Controllo Interno è attualmente composto dai Signori:

- ing. Giambattista Montini      Presidente
- dr. Giorgio Franceschi
- comm. Mauro Stefana

Tutti i componenti sono in possesso di una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, come previsto dal nuovo Codice.

#### c) funzionamento

il Comitato elegge il proprio presidente, nomina di volta in volta un segretario (anche estraneo al Comitato stesso) e si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato o di chi ne fa le veci.

La convocazione può avvenire senza formalità (anche in forma orale) e necessità di preavviso.

E' ammessa la riunione in audio o teleconferenza.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione.

Il partecipante che abbia un interesse proprio nell'oggetto della deliberazione si astiene dalla stessa.

Delle deliberazioni deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le deliberazioni hanno carattere meramente consultivo e propositivo e non sono in alcun modo vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema di controllo interno sia adeguato alla struttura del Gruppo ed alla tipicità dell'attività svolta.

Nel corso dell'esercizio 2006/2007 il Comitato si è riunito n. 4 volte. Alle riunioni hanno partecipato tutti i componenti in carica alla data della riunione, con un'unica eccezione.

### **3. Il Controllo Interno**

Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato. L'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (attualmente individuato nella persona del dr. Giovanni Gorno Tempini, Amministratore e Direttore Generale di Mittel S.p.A.) provvede ad identificare i principali rischi aziendali, sottoponendoli periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione. Egli

attua gli indirizzi del Consiglio attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza; si occupa di adattare il sistema di controllo interno alla dinamica delle condizioni operative ed al contesto legislativo e regolamentare vigente; propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione del preposto al controllo interno.

La struttura di controllo interno svolge la propria attività nell'ambito della capogruppo e nei confronti delle principali società controllate; riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno della capogruppo, per l'attività svolta a livello di capogruppo e di gruppo, con frequenza trimestrale; riferisce, inoltre, direttamente, ai consigli di amministrazione delle varie società per l'attività di controllo svolta nei confronti delle stesse ed ai Collegi Sindacali in via continuativa e comunque nei termini e con le modalità di legge.

Effettua periodici incontri con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

#### **4. Trattamento delle informazioni riservate**

##### Comunicazione all'esterno di documenti e informazioni

Ai sensi dell'art. 4.3 del Codice il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato (ove nominato) e il Direttore Generale, in coordinamento tra loro, assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e la comunicazione al pubblico ed alle autorità delle informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" e a quelle relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che a causa della funzione, della carica o dell'incarico ricoperto hanno accesso a informazioni rilevanti.

Le comunicazioni alle autorità ed al pubblico – inclusi soci ed investitori, analisti e giornalisti – vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità e contestualità informativa.

Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

A tal proposito il Consiglio di Amministrazione ha adottato idonee procedure.

In particolare, in ottemperanza alle disposizioni di legge la società, nel corso dell'esercizio 2005/2006, ha adottato la "Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998".

Inoltre, al fine di disporre di un adeguato strumento che permetta di individuare le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate all'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 115-bis del citato Decreto Legislativo, il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., ha istituito per il Gruppo Mittel il "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998" e approvato la "Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998".

Detto registro, gestito dalla Capogruppo anche per conto delle società controllate, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'organo equivalente adottata da ciascuna delle predette società, indica:

1. identità delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione della propria attività lavorativa o professionale;
2. la ragione in base alla quale la persona viene iscritta nel registro;
3. la data di iscrizione e di ogni successivo aggiornamento;
4. la data di cancellazione della persona rilevante.

La società provvede alla tempestiva informazione all'interessato.

#### **5. Internal Dealing**

In merito al disposto normativo relativo all'obbligo di fornire informativa al mercato delle operazioni compiute sugli strumenti finanziari della società da soggetti definiti "rilevanti", il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. ha adottato (nel maggio 2006) la "Procedura relativa alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 (procedura Internal Dealing)" che provvede ad individuare i soggetti rilevanti (amministratori, Sindaci Effettivi, persone strettamente legate ai soggetti rilevanti ecc.) tenuti agli obblighi di comunicazione previsti nella citata normativa, a precisare le operazioni che sono oggetto di obblighi informativi e ad individuare il soggetto preposto incaricato del ricevimento, della gestione e della diffusione al mercato delle informazioni.

#### **6. Rapporti con investitori istituzionali e con gli altri soci**

Ai sensi dell'art. 12 del Codice i vertici aziendali pongono grande attenzione alla cura dei rapporti con gli azionisti e con gli investitori. Per la gestione di tali rapporti, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 dicembre 2007, ha attribuito al Direttore Generale la funzione di "Investor Relator" della società.

Inoltre, al fine di assicurare una tempestiva informazione ad azionisti ed investitori, sul sito internet della società ([www.mittel.it](http://www.mittel.it)) vengono pubblicati, nei termini previsti dalla normativa vigente, documenti societari, comunicati stampa, avvisi e altre informazioni di interesse societario.

#### **7. Assemblee**

Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori o un congruo numero di essi. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione non ravvisa allo stato attuale le necessità che la società si doti di un regolamento assembleare, ritenendo che per un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee sia sufficiente quanto previsto dallo statuto sociale in materia (art. 17).

#### **8. Operazioni con parti correlate**

I "Principi di comportamento per operazioni con parti correlate", adottati in data 7/11/2002 e aggiornati il 24/7/2003, attribuiscono al Consiglio di Amministrazione il compito di esaminare ed approvare le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo, con parti correlate, atipiche, inusuali ed in potenziale conflitto di interesse.

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

La procedura suddetta ha lo scopo di garantire il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale in materia ed assicurare la necessaria informativa al Consiglio di Amministrazione sì da consentire allo stesso di deliberare nel pieno rispetto della normativa vigente.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo; essi sono tenuti ad astenersi dalle deliberazioni relative all'operazione.

Qualora la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate fra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione degli aspetti economici e giuridici.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato una procedura interna finalizzata a porre al corrente gli stretti familiari di coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo della necessità che gli stessi segnalino la loro partecipazione ad operazioni effettuate con Mittel S.p.A. o con società del Gruppo Mittel.

In applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Codice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame, in occasione di una prossima riunione i "principi di comportamento per operazioni con parti correlate", ampliando ed elaborando la procedura già esistente sull'argomento per meglio allinearla al disposto del nuovo codice.

## **9. Sindaci**

L'assemblea ordinaria degli azionisti del 13 febbraio 2007 ha nominato, sino all'approvazione del bilancio al 30.9.2009 i Signori:

dr. Flavio Pizzini	Presidente
prof. Franco Dalla Sega	Sindaco Effettivo
dr. Alfredo Fossati	Sindaco Effettivo
dr. Cesare Gerla	Sindaco Supplente
dr. Gianfelice Scovenna	Sindaco Supplente

La nomina è avvenuta con il sistema del voto di lista.

Nel corso dell'esercizio 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007 il Collegio Sindacale si è riunito n. 15 volte; la percentuale complessiva di partecipazione dei sindaci alle riunioni è stata pari all'88%.

Nell'esercizio in corso (1.10.2007– 30.9.2008) si sono tenute 3 riunioni del Collegio Sindacale.

Nelle tabelle che seguono sono riassunte le modalità di adozione delle principali raccomandazioni del Codice da parte della società:

- struttura del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno
- struttura del Collegio Sindacale
- altre previsioni del codice
- cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Si riportano, di seguito, le cariche di amministratore e sindaco ricoperte dai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in altre società quotate in mercati regolamentati italiani ed esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Prof. Avv. Giovanni Bazoli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intesa Sanpaolo S.p.A. – Presidente del Consiglio di Sorveglianza</li> <li>2. UBI Banca – Membro del Consiglio di Sorveglianza</li> <li>3. Alleanza Assicurazioni - Consigliere</li> </ol>
Ing. Romain C. Zaleski	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carlo Tassara S.p.A. - Amministratore Delegato</li> <li>2. Mittel Generale Investimenti S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione</li> <li>3. Mittel Private Equity S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione</li> <li>4. Unione Banche Italiane (UBI Banca) – Membro del Consiglio di Sorveglianza</li> <li>5. Arcelor S.p.A. – Amministratore</li> <li>6. Mittal Steel Company S.A. – Amministratore</li> </ol>
Dr. Guido de Vivo (dimessosi l'8 novembre 2007)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mittel Generale Investimenti S.p.A. -Vice Presidente e Amministratore Delegato</li> <li>2. Mittel Private Equity S.p.A. - Amministratore Delegato</li> <li>3. Poem Management &amp; Consulting S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione</li> <li>4. Moncler S.p.A. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>5. Moncler Maison S.p.A. - Consigliere</li> <li>6. Presidente Consiglio di Amministrazione S.C.S. Static Control System S.p.A.</li> <li>7. HPN S.r.l. - Presidente e Amministratore Delegato</li> <li>8. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. - Vice Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>9. CAD Immobiliare S.r.l. - Vice Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>10. Progressio SGR S.p.A. - Consigliere</li> <li>11. AON Italia S.p.A. - Consigliere</li> <li>12. Bartolini S.p.A. - Consigliere</li> <li>13. Holding B.R.T. S.r.l. - Consigliere</li> <li>14. Gruppo Cimbali S.p.A. - Consigliere</li> <li>15. Laccar Investments B.V. - Consigliere</li> <li>16. STM S.p.A. - Consigliere</li> <li>17. Carisma SGR S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione</li> <li>18. Fullsix S.p.A. - Vice Presidente</li> </ol>
Dr. Arnaldo Borghesi (dimessosi il 20/3/2007)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiscali S.p.A. – Consigliere</li> <li>2. Borghesi &amp; Colombo Associati – Presidente del Consiglio di Amministrazione</li> </ol>
Dr. Giorgio Franceschi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISA Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. - Amministratore Delegato</li> <li>2. Banco di Brescia S.p.A. - Consigliere</li> <li>3. Progressio SGR S.p.A. - Consigliere</li> <li>4. IN.BRE. (Iniziativa Bresciane) S.p.A. - Consigliere</li> <li>5. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. - Consigliere</li> <li>6. Mittel Private Equity S.p.A. - Consigliere</li> <li>7. C.I.S. Compagnia Investimenti e Sviluppo S.p.A. - Consigliere</li> <li>8. Dolomiti Energia S.p.A. - Consigliere</li> <li>9. Trentino Servizi S.p.A. - Consigliere</li> <li>10. Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Sindaco Effettivo</li> </ol>



Lav. Mario Marangoni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>2. Progressio SGR S.p.A. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> </ol>
Ing. Giambattista Montini Cav.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banco di Brescia S.p.A. - Consigliere</li> <li>2. ASSOCONFIDI S.r.l. - Consigliere</li> </ol>
Ing. Gianpietro Palazzani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>2. Rubinetterie Teorema S.p.A. - Presidente e Amministratore Delegato</li> <li>3. Capitalia Asset Management S.p.A. - Consigliere</li> </ol>
Ing. Giampiero Pesenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Italmobiliare S.p.A. - Presidente e Consigliere Delegato</li> <li>2. Italcementi S.p.A. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>3. Franco Tosi S.r.l. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>4. Fincomind A.G. - Vice Presidente</li> <li>5. Ciments Français S.A. - Consigliere</li> <li>6. Ciments du Maroc - Consigliere</li> <li>7. Compagnie Monégasque de Banque - Consigliere</li> <li>8. Crédit Mobilier de Monaco - Consigliere</li> <li>9. Finter Bank Zurich - Consigliere</li> <li>10. Pirelli S.p.A. - Consigliere</li> <li>11. Allianz S.p.A. - Consigliere</li> <li>12. Istituto Europeo di Oncologia - Consigliere</li> </ol>
Comm. Mauro Stefana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ferrosider S.p.A. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>2. Cofil Compagnia Finanziaria Lombarda S.p.A. - Vice Presidente</li> </ol>
Dr. Flavio Pizzini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unione banche Italiane (UBI Banca) - Consigliere di gestione</li> <li>2. Solofid S.p.A. - Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>3. Banco di Brescia S.p.A. - Consigliere</li> <li>4. Cattolica IT Services S.r.l. - Vice Presidente</li> <li>5. Duomo Previdenza S.p.A. - Consigliere</li> </ol>
Prof. Franco Dalla Sega	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intesa Sanpaolo S.p.A. Consigliere di sorveglianza</li> <li>2. Immobiliare Lombarda S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>3. Mittel Private Equity S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>4. Intesa Previdenza Sim S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>5. Mittel Generale Investimenti S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>6. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>7. Rasfin Sim S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>8. Progressio SGR S.p.A. - Sindaco Effettivo</li> </ol>
Dr. Alfredo Fossati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AEM S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> </ol>
Dr. Cesare Gerla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bartolini S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>2. Baimmobil S.r.l. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>3. Bainvest S.r.l. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>4. DRST S.r.l. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>5. GO-FIN S.r.l. - Presidente Collegio Sindacale</li> </ol>
Dr. Gianfelice Scovenna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grandi Magazzini e Supermercati "Il Gigante" S.p.A. - Amministratore</li> <li>2. IBM Italia Servizi Finanziari S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale</li> <li>3. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. - Sindaco Effettivo</li> <li>4. MA-TRA Fiduciaria S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale</li> <li>5. MIT-FIN S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale</li> </ol>

tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

consiglio di amministrazione							comitato interno	controllo	comitato remunerazione	
Carica	Componenti	esecutivi	non esecutivi	indipendenti	presenze	n. altri incarichi**				
Presidente	Bazoli Giovanni		x		8/8	3			x	1/1
vicepresidente	Zaleski C. Romain	x			5/8	6				
Consigliere e Direttore Generale	Guido de Vivo (dimessosi l'8/11/2007)	x			8/8	18				
Consigliere	Borghesi Arnaldo (dimessosi il 20/30/2007)		x	x	4/4 (*)	2	x	2/4(*)		
Consigliere	Franceschi Giorgio		x		7/8	10	x	4/4	x	1/1
Consigliere	Mario Marangoni		x		8/8	2				
Consigliere	Montini Giambattista		x	x	6/8	2		2/4 (*)		

Consigliere	Palazzani Gianpietro	x			8/8	3				
Consigliere	Pesenti Giampiero		x		5/8	12				
Consigliere	Stefana Mauro		x	x	7/8	2	x	3/4	x	1/1

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento (i dati sono riferiti all'intero esercizio): Consiglio di Amministrazione:	Comitato Controllo Interno:	Comitato Remunerazione:
8	4	1

\* Il Consigliere dr. Arnaldo Borghesi ha rassegnato le dimissioni da membro del Comitato per il Controllo Interno in data 12/2/2007 e dalla carica di Amministratore in data 20/3/2007. In data 14/3/2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Giambattista Montini membro del Comitato per il Controllo Interno.

Il Consigliere e Direttore Generale dr. Guido de Vivo ha rassegnato le dimissioni in data 8/11/2007. In sostituzione del dr. Guido de Vivo il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il dr. Giovanni Gorno Tempini, il quale ha assunto anche la carica di Direttore Generale.

\*\* in questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso

\*\*\* in questa colonna è indicata con una x l'appartenenza del membro del CdA al comitato.

tabella 2: Collegio Sindacale

Carica	componente	% di partecipazione alle riunioni del collegio	n. altri incarichi
Presidente	Flavio Pizzini	93/100	5
sindaco effettivo	Franco Dalla Sega	86/100	8
sindaco effettivo	Alfredo Fossati	86/100	1
sindaco supplente	Gianfelice Scovenna	-	5
sindaco supplente	Cesare Gerla	-	5

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento (i dati sono riferiti all'intero esercizio): Collegio Sindacale
---

15
----

**NOTE**

\*L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

\*\*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso

Tabella 3: altre previsioni del codice di autodisciplina

	SI	NO	sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
<b>sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate</b>			
il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	x		
b) modalità d'esercizio	x		
c) periodicità dell'informativa?	x		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	x		
Il CdA ha definito linee-guida e i criteri per l'identificazione delle operazioni significative?	x		
Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	x		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	x		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	x		
<b>Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci</b>			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?		x	La scelta è coerente con la decisione di non istituire il comitato per le proposte di nomina. Le nomine del Consiglio di amministrazione in carica non sono avvenute sulla base di liste (v. relazione corporate governance)
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	x		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	x		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?	x		

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	<b>x</b>		
<b>Assemblee</b>			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?		<b>x</b>	la società non ha approvato il regolamento assembleare: l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari è garantito dalle previsioni dello statuto sociale
Il regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?		<b>x</b>	
<b>Controllo Interno</b>			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	<b>x</b>		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	<b>x</b>		
Unità organizzativa preposta al controllo interno (ex art. 9.4 del Codice)	Resp. C. I.		
<b>Investor relations</b>			
La società ha nominato un responsabile investor relations?	<b>x</b>		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile investor relations			<b>Dr. Giovanni Gorno Tempini – piazza A. Diaz, 7 – Milano Tel. 02.72141, fax 02.72002311</b>

## CODICE DI AUTODISCIPLINA

### **art. 1 – Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

**1.1** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto all'amministrazione della società. Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale.

Esso si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

**1.2** Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte, nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

**1.3** In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della società stessa e la struttura del Gruppo medesimo;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo (ove istituiti) e al Direttore Generale, definendone i limiti e le modalità di esercizio; e la periodicità, almeno trimestrale, con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo (ove istituito), dall'Amministratore Delegato (ove

nominato), dal Direttore Generale e dal Comitato per il controllo interno nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

f) esamina e approva preventivamente le operazioni della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo. La capogruppo adotta procedure idonee affinché le società controllate sottopongano al preventivo esame della capogruppo le operazioni di rilievo per quest'ultima;

g) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo (ove istituito), tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

**1.4** Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto anche del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

**1.5.** Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

## **art. 2 – Composizione del Consiglio di Amministrazione**

**2.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi.

Per amministratori esecutivi si intendono

- gli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito deleghe di gestione individuali nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società o in una



società controllata avente rilevanza strategica;

- il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore Delegato della società (ove nominato) o di una società controllata avente rilevanza strategica;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo (ove istituito).

**2.2** Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

**2.3** Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il Presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

**2.4** La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente ed ai Vice Presidenti.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non sono conferite deleghe gestionali.

### **art. 3 – Amministratori Indipendenti**

**3.1** Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

**3.2** Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società che, anche insieme con altri, attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri, attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se riveste la carica di amministratore nelle società controllate;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società: il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società.

**3.3** Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

**3.4** L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di

Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente, e successivamente almeno una volta all'anno, valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, anche mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della prima riunione successiva alla nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario specificando, con adeguata motivazione, se siano stati adottati criteri differenti da quelli sopra indicati.

**3.5** Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti attribuitigli dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza degli amministratori. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione annuale sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

**3.6** Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori, su iniziativa dell'amministratore indipendente più anziano.

#### **art. 4 - Trattamento delle informazioni societarie**

**4.1** Tutti gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

**4.2** Le comunicazioni alle autorità e al pubblico vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità informativa.

**4.3** Il Presidente, il Vice presidente, l'Amministratore Delegato (ove nominato) e il Direttore Generale, in coordinamento tra loro, assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

#### **art. 5 Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione**

**5.1** Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni

propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

**5.2** L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti, di norma, da non meno di tre membri;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) ogni comitato elegge il proprio Presidente, nomina di volta in volta un segretario (anche estraneo al comitato stesso) e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.

La convocazione può avvenire senza formalità, (anche in forma orale) e necessità di preavviso; è ammessa la riunione in audio o teleconferenza;

d) per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni comitato delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione;

e) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;

f) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del loro compito, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La società mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, di volta in volta approvate dal Consiglio;

g) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

h) il consiglio di amministrazione fornisce esauriente informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro

## **art. 6 – Nomina degli amministratori**

**6.1** La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

**6.2** Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la

sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, corredate dalle rispettive informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

## **art. 7 – Comitato per la remunerazione e remunerazione degli amministratori**

**7.1** La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la società.

**7.2** La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

**7.3** Nella determinazione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche può essere previsto che una parte di questa sia variabile in funzione dei risultati economici conseguiti dalla società e/o del raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nei caso dei dirigenti sopra indicati, dall'Amministratore delegato (ove nominato) o dal direttore generale.

**7.4** La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è (se non per una parte non significativa) legata ai risultati economici conseguiti dalla società.

Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

**7.5** Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

**7.6** Il Comitato per la remunerazione

- formula al Consiglio di amministrazione proposte per la remunerazione dell'amministratore delegato (ove nominato), del direttore generale e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso.
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite

dall'amministratore delegato (ove nominato) o dal direttore generale e formula al consiglio di amministrazione raccomandazione generali in materia.

**7.7** Ai lavori del Comitato assiste il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco dallo stesso designato.

**7.8** Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

## **art. 8 – Sistema di controllo interno**

**8.1** Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

**8.2** Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

**8.3** Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

**8.4** Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

**8.5** Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

- b) individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina, revoca e determina la remunerazione del preposto al controllo interno.

**8.6** Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

## **art. 9 Comitato per il controllo interno**

**9.1** Il comitato per il controllo interno oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.5:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche dallo stesso predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

**9.2** Ai lavori del Comitato per il Controllo interno assiste il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco dallo stesso designato.

**9.3 L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:**

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione (sentito il comitato per il controllo interno) del preposto al controllo interno;

**9.4 Preposto al controllo interno**

Il preposto al controllo interno:

- a) è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnatagli;
- e) riferisce del suo operato al comitato per il controllo interno, al collegio sindacale e all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, egli riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

**9.5** La società istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica con il responsabile di tale funzione aziendale.

**art. 10 – Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate**



**10.1** Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

**10.2** Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla società, o dalle sue controllate, con parti correlate. Determina i criteri per individuare le operazioni che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

**10.3** Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

## **art. 11 Sindaci**

**11.1** La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

**11.2** I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

**11.3** La società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

**11.4** Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono soggette alle altre forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

**11.5** I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente codice di autodisciplina. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale. L'esito di tale verifica è riportato

nella relazione sul governo societario.

**11.6** I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

**11.7** Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

**11.8** Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

**11.9** Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

**11.10** Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **art. 12 Rapporti con gli Azionisti**

**12.1** Il Consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

**12.2** Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

**12.3** Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti la società che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine la società istituisce una apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché, alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e

professionali.

**12.4** Il consiglio di amministrazione identifica un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'adeguatezza della struttura aziendale incaricata di tale funzione.

**12.5** Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

**12.6** Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

**12.7** Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della società o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)

*Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2007*

## Proposte del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative ed integrative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione l'attribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,15 per ciascuna delle n. 66.000.000 azioni ordinarie in circolazione, come indicato nella tabella sotoriportata.

Utile dell'esercizio	15.381.863
Alla riserva legale	769.600
Agli azionisti per dividendo in ragione di € 0,15 per ciascuna delle n. 66.000.000 azioni ordinarie in circolazione	9.900.000
Residuo	4.712.263

che Vi proponiamo di destinare a Riserva Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà come data per il pagamento del dividendo il 7 febbraio 2008 o il 21 febbraio 2008 a seconda che l'Assemblea si riunisca in prima o in seconda convocazione; la data di stacco cedola sarà, rispettivamente, il 4 febbraio 2008 o il 18 febbraio 2008.

Milano, 13 dicembre 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**all'Assemblea Ordinaria**

Signori Azionisti,

oltre che per approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2007 siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- Nomina Amministratori, previa determinazione del numero degli stessi.
- Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

\*\*\*\*\*

**Nomina Amministratori, previa determinazione del numero degli stessi.**

Signori Azionisti,

anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5.11.1998 n. 437, Vi informiamo che il dr. Arnaldo Borghesi ha comunicato in data 20/3/2007 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società per motivi di carattere personale.

Inoltre, in data 8 novembre 2007 il dr. Guido de Vivo ha lasciato la Direzione Generale di Mittel S.p.A. e la carica di Amministratore della stessa, dopo oltre 18 anni alla guida del Gruppo Mittel, per dedicarsi, in qualità di Amministratore Delegato ed azionista di minoranza della controllata Mittel Private Equity S.p.A., alla gestione delle partecipazioni di *private equity*.

In sostituzione del dimissionario dr. Borghesi, il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'8 novembre 2007 ha provveduto a cooptare, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il dr. Giovanni Gorno Tempini, il quale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. resterà in carica sino alla prossima assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dr. Giovanni Gorno Tempini Direttore Generale di Mittel S.p.A..

In considerazione dell'imminenza dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2007, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non provvedere alla nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del dr. de Vivo, rimettendo ogni decisione all'Assemblea stessa.

L'Assemblea dovrà quindi determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, attualmente fissato in 10 membri, come da delibera del 13 febbraio 2007.

Inoltre, l'art. 5 dello statuto sociale prevede che: "la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 11 membri anche non soci. L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio".

Nel caso in cui l'Assemblea dovesse deliberare di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alle conseguenti nomine degli Amministratori, la delibera verrà adottata con le maggioranze di legge, come disposto dell'ultimo comma dell'art. 15 dello statuto sociale.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, a deliberare in merito

- alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del dr. Giovanni Gorno Tempini il quale resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione (e cioè sino all'approvazione del bilancio al 30/9/2008), ed al quale spetterà il medesimo emolumento stabilito dall'assemblea per gli attuali Consiglieri.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)

**Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.**

Signori Azionisti,

con la presente relazione redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/98 nonché della delibera Consob n. 11971/99, sono presentati i contenuti e le finalità della proposta di acquisto di azioni Mittel e modalità di disposizione delle stesse.

La delibera di acquisto e vendita di azioni proprie assunta dall'assemblea del 13 febbraio 2007 scadrà alla data in cui sarà effettivamente tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30.9.2007.

Vi proponiamo conseguentemente di assumere una nuova delibera che consenta di rinnovare l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie.

E' infatti opinione del Consiglio di Amministrazione della Vostra società che l'acquisto e vendita di azioni proprie costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica ed al contempo contribuisca a migliorare la liquidità del titolo, qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile potessero rendere conveniente tale operazione sul piano economico.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione:

- di autorizzare ai sensi degli artt. 2357 e 2357ter del codice civile l'acquisto e la vendita in una o più volte, fino alla data in cui sarà effettivamente tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30.9.2008, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale pari a € 1,00 cadauna.

Gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo per azione non inferiore al valore nominale di € 1,00 e non superiore di massimo il 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nel trimestre solare precedente ogni singolo acquisto, e comunque non superiore a € 6,00 e così per un controvalore complessivo massimo di € 30.000.000.

Le modalità dell'operazione, come sopra descritte, sono tali da consentire il rispetto della disposizione di cui all'art. 2357, comma 3° codice civile.

Si propone inoltre che le somme a tal fine occorrenti siano prelevate dalla Riserva Straordinaria, contro contestuale costituzione di una riserva indisponibile, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2357 ter, 3° comma, del codice civile.

Nella determinazione dei corrispettivi si è tenuto conto dell'andamento del titolo Mittel sul mercato.

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/98 e secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, come disposto dall'art. 144 bis, lettera b) della delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni.

Proposte di deliberazione

Signori azionisti,

se concordate con le proposte sopra formulate Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea ordinaria dei soci della Mittel S.p.A.

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile ad acquistare in una o più volte, nei modi consentiti dalla legge, fino alla data in cui sarà effettivamente tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30.9.2008, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data della presente delibera assembleare, fino ad un massimo di n. 5.000.000 azioni ordinarie purché in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute non abbia mai a superare il decimo del capitale sociale, ad un prezzo per azione non inferiore al valore nominale di € 1,00 e non superiore di massimo il 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nel trimestre solare precedente ogni singolo acquisto, e comunque non superiore a € 6,00 e così per un controvalore complessivo massimo di € 30.000.000..
2. di disporre che le somme a tal fine occorrenti siano prelevate dalla Riserva Straordinaria, contro contestuale costituzione di una riserva indisponibile – nel rispetto dell'art. 2357 ter, terzo comma, del codice civile – pari all'importo delle azioni in portafoglio; alla Riserva Straordinaria dovrà riconfluire l'importo eventualmente liberato, ogni qualvolta le suddette azioni venissero esitate;



3. di stabilire che gli acquisti vengano effettuati ai sensi dell'art. 144bis, lettera b) del regolamento Consob 11971/1999;
4. di poter disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver completato gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere cedute mediante vendita (anche con offerta al pubblico, agli azionisti, ai dipendenti) ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di carico, nonché mediante permuta per acquisizione di partecipazioni ovvero al servizio di obbligazioni convertibili e/o con warrant;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed al Vice Presidente pro tempore, disgiuntamente fra di loro, ogni occorrente potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità.

Milano, 13 dicembre 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. avv. Giovanni Bazoli)